IRIS AperTO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Nuove sfide regolative per il diritto: il caso degli OGM

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available http://hdl.handle.net/2318/1559030 since 2016-06-27T14:26:54Z

Publisher:

Aracne

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

27 April 2024

Nuove sfide regolative per il diritto: il caso degli OGM

Maria Borrello

La relazione tra diritto e tecnica, certamente centrale nella riflessione giuridica contemporanea[1], non ha solo influito sulle scelte normative da assumere, ma ha anche determinato la messa in discussione degli strumenti regolativi di cui il diritto dispone. Sempre più sovente, infatti, le questioni che la tecnica apre in ambito legislativo rivelano l'indifferibilità dell'istanza di rielaborazione delle procedure di legittimazione dei processi decisionali. Il caso della disciplina giuridica per la produzione e il commercio degli organismi geneticamente modificati costituisce, indubbiamente, un esempio in questo senso. Le modificazioni genetiche degli alimenti obbligano infatti a elaborare un contemperamento tra diversi diritti fondamentali (diritto alla salute, tutela dell'ambiente e libertà dell'iniziativa economica) che superi il piano strettamente nazionale, e pongono in questione i meccanismi di *governance* (Palumbo e Vaccaro, 2007). Questa nuova concezione del potere, che intende soppiantare la centralizzazione propria del paradigma che, dalla Modernità, declina le rappresentazioni del giuridico, però rivela già alcune problematicità che sembra proficuo investigare. Entro tale quadro, saranno di seguito proposte alcune brevi riflessioni scandite da tre termini: *incertezza*, *precauzione* e *universalità*. Questi termini, in effetti, non solo informano la disciplina giuridica degli OGM ma, più in generale, consentono di delineare alcuni tratti salienti della ridefinizione delle rappresentazioni del giuridico, che è ora in atto.

1. L'incertezza

La peculiarità dei procedimenti *tecno-scientifici* risiede notoriamente nell'impossibilità di padroneggiarne completamente gli esiti e le possibili implicazioni: si rileva da più parti, infatti, come la tecnologia si declini tramite *"meccanismi completamente ciechi e non c'è modo di esser certi che i movimenti ci conducano in una "direzione buona"(...) né c'è una qualsiasi garanzia che non ci conducano invece in un vicolo cieco e non ci facciano sprofondare in un abisso"* (Baumann 2005°, 112). In tale condizione di scarsità conoscitiva relativamente agli esiti – o, più radicalmente, all'opportunità – dell'attuarsi di un determinato processo tecno-scientifico, il meccanismo della rappresentanza, che presiede la normazione, non sembra più in grado di rispondere in modo soddisfacente; si registra, infatti, un clima di generalizzata sfiducia verso la politica, verso le istituzioni e verso il diritto (Cornelli 2008, 97) cui corrisponde, da parte della collettività, una sempre più insistente istanza di partecipazione ai processi decisionali[2]. Ciò si accentua maggiormente con riferimento alle biotecniche: la possibilità

[1] Dal secolo scorso ad oggi, questa relazione è stata declinata in molteplici e differenti modi dei quali non può esser dato conto in questa riflessione. Sembra opportuno però ricordare, a titolo esemplificativo, l'ampia opera di François Gény (1913) in cui si pone in evidenza la capacità della tecnica di determinare l'elaborazione stessa del diritto. Per una prospettiva che problematizza l'interferenza della tecnica nel vivere sociale, rilevandone l'indipendenza (la tecnica risponde alle sue proprie leggi) e l'asservimento (essa non è più un intermediario tra l'uomo e la natura, uno strumento a servizio dell'uomo, bensì ciò che organizza le relazioni umane), si rimanda a Jacques Ellul (1954).

[2] Si rileva un sempre più diffuso tentativo di sostituire alla concezione verticale del potere, una rappresentazione orizzontale delle strutture decisionali, che preveda l'accoglimento di iniziative che procedono dal "basso", da gruppi piccoli, autonomi, variamente costituiti e auto-organizzati; insomma, non più espressione della forma di legittimazione ricondotta in via esclusiva all'autorità statale. Cfr. Graeber, 2013.

di intervenire sull'ordine naturale determinando risultati non previsti - e comunque non prevedibili - suscita sempre un alto grado di inquietudine[3]

Nello scarto tra l'esigenza regolativa, basata sulla *previsione*, e l'imprevedibilità propria dei processi tecno-scientifici[4], si rivela in effetti la matrice della rimessa in discussione del paradigma giuridico, vale a dire il più antico e comune motore dell'azione e dell'inazione umane: la paura (Cornelli 2008). In altri termini, così come avvenuto all'alba della Modernità, è nuovamente la paura a costituire il fondamento della rappresentazione del giuridico (Corey 2005, 34) e a muovere alla rielaborazione dei termini della democraticità, del concetto stesso di democrazia e di ordinamento giuridico o, secondo l'espressione di Baumann, dell'idea stessa di *ordine del mondo* (2005b, 337). Tuttavia, tale ripensamento è attraversato da due opposte tendenze. Assistiamo in effetti alla diffusione di fenomeni e problemi globali a cui corrisponde una sempre maggiore parcellizzazione dei gruppi di interesse, che rivendicano risposte "locali"[5].

L'incertezza si declina così sia sul piano dell'identificazione dei contenuti della normazione sia sul piano dell'identificazione dei cosiddetti *stakeholders*, poiché manca un criterio univoco con il quale "organizzare" questa nuova soggettività, la cui caratteristica peculiare è invece proprio l'*apertura*, vale a dire l'allargamento a tutti i possibili soggetti interessati (Montanari 2009, 247). *Apertura* infatti non significa necessariamente *inclusione*: essa è anche assenza di margini, o di una forma precipua (Bauman 2006) e, in quanto tale, indefinibile come insieme. In questo senso, la *governance* denuncia l'incapacità attuale di ricomporre le differenti istanze in un *tutto* unitario (Bilancia 2007). Sembra in effetti essersi persa la capacità di rintracciare un piano comune, o più propriamente, un interesse generale. Questa perdita può però essere considerata come l'effetto parossistico della concezione moderna della categoria del soggetto. L'attenzione e la centralità che, dal '700, questa categoria ha assunto per la rappresentazione del giuridico (Castel 2004) hanno determinato in effetti il risultato parossistico di una *iperindividualizzazione*; l'aver identificato nell'individuo il centro attorno al quale edificare il sistema di diritti ha finito con isolare ciascuno rispetto a ogni altro, rendendo impossibile, o comunque particolarmente complessa, la composizione delle differenti istanze (Gauchet 2007), che si frantumano in un molteplice restio all'unificazione[6]. Ciò determina una condizione di incertezza diffusa, di *crisi*, che attraversa ogni ambito dell'esistenza e che, sul piano giuridico, si traduce in una tensione irrisolta tra opposti interessi, un equilibrio instabile che determina a sua volta una legislazione multilivello e per lo più disomogenea[7].

---

[3] La natura è in effetti generalmente rappresentata come *finalizzata al bene*, sebbene questa concezione ampiamente condivisa non disponga di prove. Del resto, l'idea stessa di natura, secondo la lezione di Levi-Strauss, è un prodotto culturale. Per una riflessione critica su questo punto si rimanda alle considerazione di Patrick Nerhot (Borrello e Nerhot, 2013).

[4] Il carattere a-finalistico (Severino, 1998) dei processi tecno-scientifici, così come il loro essere orientati esclusivamente al proprio potenziamento (Galimberti, 1999, 13), hanno determinato e amplificato la condizione di incertezza legata ai possibili esiti (Bauman, 2005°, 112), tanto da poter qualificare i nostri tempi come tecnofobici. Per una critica a tale atteggiamento, si rimanda utilmente a Nerhot (2009).

[5] Più in generale, è stato rilevato come si confrontino due modelli differenti di concepire la *polis*: Francis Dupuis-Deri utilizza le espressioni *agoraphobie* e *agoraphilie politique* per dare conto di queste due diverse tendenze che orientano l'affermarsi dei dispositivi di *governance*. (Cfr. Dupuis-Deri, 2011, 49-74).

[6] Del resto, anche il diffondersi delle posizioni *comunitariste* sembra rimarcare con ancora più nettezza da una parte l'impossibile *reductio ad unum* del molteplice, e dall'altra l'incapacità di costruire risposte che sappiano garantire efficacemente un equilibrio tra le differenti istanze. In senso critico sulle tesi comunitariste si veda Sen, 2005.

[7] La "confusione" normativa ha contribuito a realizzare quel fenomeno definito come *montée en puissance des juges* (Delmas Marty, 2007, 41-67). Il ricorso alle Corti evidenzia infatti come sia propriamente un'architettura concettuale a esser posta in questione: i confini che pretenderebbero separare i poteri e stabilire le competenze risultano sempre più labili. D'altra parte, risulta irrinunciabile quell'attività di ricerca e definizione dei principi fondamentali sui quali si edifica l'idea stessa di società e che sembra ormai esercitata principalmente dalle Corti.

La legislazione sugli OGM esprime questa discrasia[8]. L'assenza di dati certi sulla loro effettiva pericolosità, unita alla diffidenza verso i procedimenti tecnici tramite i quali sono prodotti hanno finora impedito la predisposizione di strumenti regolativi in grado di provvedere al contemperamento degli opposti interessi in campo in modo univoco, omogeneo ed efficace. Relativamente al piano europeo, ad esempio, non si rintraccia un accordo tra la disciplina giuridica assunta in sede comunitaria e le posizioni espresse dai singoli Stati membri. Il dibattito intorno alla produzione e al commercio degli alimenti geneticamente modificati sembra, in effetti, incapace di uscire dalla forte polarizzazione ideologica che lo contraddistingue (Ferrara e Marino 2003); il contemperamento tra il diritto alla salute, la tutela del'ambiente e la libertà di iniziativa economica, sembra così consegnato a valutazioni di ordine politico che faticano a esprimere un quadro giuridico omogeneo (Casonato e Berti 2006). Per superare tale limite del confronto, e al fine di conferire uniformità e stabilità alla materia, è stata adottata una soluzione che si pretende formale e che struttura di fatto interamente l'impianto normativo: il principio di *precauzione*[9].

2. La precauzione

Il principio di precauzione è uno strumento tecnico-procedurale che opera, in una condizione di scarsità conoscitiva, al fine di ridurre i rischi – potenziali – a livelli considerati accettabili (per es. il Regolamento 1829/2003 stabilisce la soglia massima dello 0,9% per la qualificazione dei prodotti alimentari come *non OGM*): di fronte alla lacuna epistemologica si adotta dunque un approccio che non entra nel merito della valutazione del rischio, bensì procede a un suo contenimento; il riferimento a esso sostanzia, in altri termini, l'idea di "scelta razionale" e pretende di operare secondo modalità oggettive. Tale definizione, tuttavia, non esaurisce la sua essenza e lascia aperti alcuni profili problematici (Bartolomei 2002). La sua operatività è, infatti, sensibilmente influenzata dalla *percezione* del rischio, più che dalla effettiva e accertata presenza[10]; poiché mancano dati certi in base ai quali realizzare una valutazione oggettiva della pericolosità, nella sua applicazione concreta, il principio di precauzione procede di fatto secondo un ordine valutativo, esso stesso oggetto di discussione[11]. Un esempio in tal senso è rappresentato dall'istituto della "clausola di salvaguardia"[12]: questa clausola risponde, con tutta evidenza, all'esigenza di precauzione poiché consente a un singolo Stato membro di impedire sul proprio territorio, laddove siano emersi nuovi dati, la

[8] Una riflessione più ampia relativa alla complessità della legislazione multilivello in materia di Ogm e all'esigenza di pervenire a un quadro unitario, anche in virtù del principio di semplificazione, si rimanda al contributo *Riflessioni sulla semplificazione. Il caso degli organismi geneticamente modificati* in Videtta, 2015.

[9] Questo principio è stato inizialmente formulato con riferimento alla materia ambientale con il Trattato di Roma, all'art. 174; è stato poi riconvocato all'art. 130 del Trattato di Maastricht e si ritrova ugualmente tra i Principi enunciati nella Conferenza di Rio del 1992. Le condizioni in presenza delle quali esso trova applicazione sono indicate nella Comunicazione della Commissione del 2000, in base alla quale occorre che siano stati identificati effetti potenzialmente negativi derivanti da un certo fenomeno e la valutazione scientifica del rischio (rischi potenziali, non eventuali) risulta incerta. Con la sentenza *Greenpeace-France* del 2000 la Corte riconosce lo specifico ruolo del principio di precauzione in materia di OGM.

[10] I casi della "mucca pazza" e del "pollo alla diossina" hanno suscitato una fortissima avversione nei confronti dei prodotti OGM che in realtà erano presenti sul mercato da tempo, sebbene per lo più ignorati dal consumatore medio.

[11] La moratoria di fatto registrata tra il 1998 e il 2004 in Europa rispondeva in effetti a una diffusa percezione della pericolosità di tali alimenti, in assenza però di nuovi dati o informazioni scientificamente accertate che la confermassero. (Cfr. A. Vedaschi, 2004, 438 segg.). Se dunque si attribuisce a questo principio una funzione di analisi e gestione del rischio, l'esito cui conduce il suo utilizzo può sostanziare una sorta di "proibizionismo mascherato".

[12] L'art. 23 della Direttiva 18/2001 dispone: *"Qualora uno Stato membro, sulla base di nuove o ulteriori informazioni divenute disponibili (...) abbia fondati motivi di ritenere che un OGM (...) rappresenti un rischio per la salute umana o l'ambiente, può temporaneamente limitarne o vietarne l'uso o la vendita sul proprio territorio"*.

produzione e il commercio di prodotti OGM già autorizzati in sede europea. Tuttavia, il ricorso frequente a tale clausola e la conseguente confusione normativa che si è determinata indicano come la problematicità della precauzione risieda non già nella disponibilità dei dati per la valutazione, necessariamente e congenitamente limitata, quanto più essenzialmente nella struttura tramite la quale quella stessa valutazione è posta in essere. In altri termini, sono il modello decisionale accentratore e le procedure previste, a esser poste in discussione.

Pensata come strumento risolutivo, principio guida in forza del quale provvedere a un inquadramento omogeneo e certo della legislazione in materia di OGM, la precauzione si è invece rivelata il luogo teorico in cui si conclama la crisi del modello di potere centralizzato. Richiamandosi alla precauzione, si rivendica in effetti il diritto di partecipare e determinare i processi decisori, dando corpo a una rappresentazione del potere *diffuso* o, per lo meno, *decentralizzato*. Questa tendenza a spostare il centro del potere, moltiplicandone le sedi, si riscontra anche nel diritto, riconosciuto anche dalla vigente normativa (Direttiva 18/2001), a essere compiutamente "informati". Se in effetti la struttura delle procedure di autorizzazione per la produzione e il commercio degli OGM risulta ancora fortemente centralizzata, riservando in particolare alla Commissione la decisione definitiva, sempre maggiore attenzione è conferita al momento della validazione di quelle decisioni. Le disposizioni sull'etichettatura e la tracciabilità (stabilite dal Regolamento 1829/2003), per esempio, rispondono a questa logica. Tutta la produzione e il commercio dei prodotti OGM sottosta infatti a rigide regole di etichettatura, che hanno il precipuo compito di informare i cittadini/consumatori sulla natura dei prodotti acquistati in modo da garantire la libertà di scelta. L'obbligo di etichettatura costituisce in questo senso una via, seppure indiretta, con la quale partecipare alle scelte collettive. Si attua in questo caso uno spostamento: si continua cioè a mantenere centralizzato il momento decisionale, ma si assume l'obbligo di fornire tutte le informazioni sui prodotti. L'accesso alle informazioni, che la normativa intende garantire, costituisce la precondizione per l'esercizio della propria libertà e conferisce ai cittadini/consumatori un ruolo attivo rispetto alle decisioni assunte. In tal modo la partecipazione non entra ancora nella sede decisionale, ma si esercita come scelta consapevole. La partecipazione si declina dunque nell'accesso alle informazioni, si traduce cioè nell'atto della scelta informata, e diviene sempre più espressione del nuovo paradigma democratico che si sta gradualmente e inesorabilmente affermando (Rodotà 2012). Non senza problematicità, però[13].

Non è infatti sempre possibile garantire un'informazione precisa e completa, che possa rispondere al criterio della trasparenza, divenuto ormai l'imperativo categorico della relazionalità comunicativa. In materia di OGM, le *contaminazioni* sono un esempio di questa impossibilità. Per sopperire a tali lacune, si demanda al singolo Stato il compito di legiferare sulla coesistenza, principalmente per l'ovvia ragione che a livello locale è possibile avere una maggiore conoscenza del territorio che consenta una migliore disciplina delle coesistenza tra diverse tipologie alimentari. Ma si rintraccia altresì, nelle pieghe di queste scelta, una più generale resa, ancora non del tutto conclamata, all'idea per la quale non si possa più differire l'accoglimento delle istanze "locali", organizzate in modo specifico su un certo territorio, proprie di una certa comunità. La disciplina giuridica sulla coesistenza, in effetti, rimette al centro delle procedure il ruolo giocato dal singolo Stato membro; la *differenziazione* che così si produce esprime compiutamente

[13] È stato in effetti messo in evidenza come questo impianto strutturale avvantaggi di fatto le classi medio-alte, che possono non solo accedere a un livello di informazioni superiori, ma che soprattutto possono sostenere i costi maggiori che le produzioni *OGM free* richiedono. In altri termini, tra gli argomenti critici nei confronti di tali produzioni si sottolinea l'elevato rischio di pervenire a risultati fortemente sperequativi tra le classi sociali.

quel fenomeno, definito *glocalizzazione* (Baumann 2005b), cui sembra consegnarsi questa progressiva destrutturazione della rappresentazione del potere. Con il termine "glocalizzazione" si indica infatti la tendenza a sintetizzare, a frammentare, parcellizzare la gestione della relazionalità intersoggettiva. Ma anche a concentrare, entro spazi che sono però sempre più ristretti, capitali, finanza e più in generale possibilità e libertà di agire (Baumann 2005b, 343). Il quadro che così si determina lascia dunque in ombra ampie aree, estesi spazi di interazione sociale, negando di fatto la possibilità di realizzare la premessa su cui si fonda[14]. La dimensione partecipativa, che aspira a essere *il futuro* della democrazia rappresentativa, è in effetti ancorata al piano individuale, anziché collettivo. L'affermarsi di questa nuova forma di democrazia, che è stata definita *integrale* (Rosanvallon 2011), in altri termini, non sembra ancora in grado di assolvere il compito cui pure ambisce, vale a dire esprimere propriamente unitarietà. Ciò che manca, ciò che sembra esser definitivamente perso, è in effetti proprio l'idea di universalità (Baumann 2005b, 337), di una rappresentazione inclusiva delle diversità, capace di costituire un insieme omogeneo, un'unità. E il terreno su cui essa va cercata non può che essere quello dei diritti, dei valori. La dimensione più propria del nostro tempo è in effetti innegabilmente questa assenza di unitarietà, questa irriducibile – e pure difficilmente governabile – poliedricità. Occorre allora trovare modalità di integrazione tra la forma rappresentativa di democrazia e la sua aspirazione partecipativa; occorre riorganizzare le strutture dei processi decisionali a partire da una riconsiderazione dei diritti fondamentali (Ferrajoli, 2001).

3. L'Universalità

Se in materia di OGM la clausola di salvaguardia, così come le norme sulla trasparenza, mostrano l'essenzialità di una valutazione operata a livello territoriale, se in altri termini si identificano procedure e vie affinché le istanze locali possano esprimersi e trovare accoglimento, è però vero che manca un riferimento a un interesse che non sia solo di singoli, di piccoli gruppi, ma che possa validamente ambire a esser qualificato come collettivo. Questa soggettività diffusa, rarefatta, riconducibile a gruppi variamente costituiti (associazioni non governative, comunità locali) rivendica infatti la tutela di un interesse generale (sia esso la tutela della salute o dell'ambiente). Tuttavia, sembra mancare una reale capacità di identificare propriamente a cosa possa corrispondere questa "generalità", posto che non sembra più possibile rintracciare in essa quell'idea di *universalità* propria della cultura giuridico-filosofica dei Lumi[15]. La rimessa in discussione di quel paradigma ha travolto, ovviamente, anche ciò che ne costituiva la base: l'interesse generale si è così frantumato, minando progressivamente la logica

[14] Baumann denuncia come il fenomeno della globalizzazione abbia di fatto determinato un *disordine del mondo* che ha favorito il proliferare di dinamiche relazionali fortemente sperequative. In tal senso introduce il termine "glocalizzazione che definisce nel seguente modo: *"La glocalizzazione è innanzitutto e soprattutto una ridistribuzione di privilegi e privazioni, di ricchezza e povertà, di capacità e incapacità, di potere e impotenza, di libertà e costrizione. Essa è, si potrebbe dire, un processo di ristratificazione universale, nel corso del quale viene messa insieme su scala mondiale una nuova gerarchia socio/culturale che si auto-riproduce. Una tale differenza e identità comune, che la globalizzazione dei mercati e delle informazioni promuove e rende "necessaria", non è una diversità tra partner eguali. Ciò che è libera scelta per alcuni è destino crudele per altri. E poiché questi altri tendono a crescere irrefrenabilmente nel numero e a sprofondare sempre più nella disperazione che nasce da un'esistenza priva di prospettive, si avrà diritto a percepire la glocalizzazione come il concentrarsi del capitale, della finanza e di tutte le altre possibilità di scelta e d'azione effettiva, ma anche, ed in primo luogo, come un concentrarsi della libertà di agire"*. Z. Bauman (2005b, 343).

[15] In questo senso si auspica, da più parti, il recupero di quelle risorse e quei principi, elaborati nella Modernità, che possano consentire la riconfigurazione di un diritto *fraterno* (Resta, 2002). Il richiamo alla fraternità sembra infatti capace di scardinare la logica individualistica che il dispositivo della governance sembra invece aver rivitalizzato (Rodotà, 2014).

sistemica su cui si struttura l'ordinamento, per cui riesce sempre più difficile comporre le istanze dei singoli con quelle "comuni". Per tale ragione, questa nuova configurazione della giuridicità non sembra in grado di reggere lo spirito democratico che pure la ispira (Graeber 2013). Le forme di *governance* che sperimentiamo sembrano, in effetti, sempre più assumere dinamiche lobbistiche che finiscono con il corrispondere a una pura sommatoria di individualità, agendo per lo più in base a rapporti di forza la cui matrice è prevalentemente economica. La disciplina giuridica degli OGM, imperniata sui principi di trasparenza e precauzione, dimostra in effetti l'essenzialità dell'identificazione precipua dei soggetti destinatari delle norme, nella misura in cui questi ultimi ne sono sempre più agenti decisori. Dovrà, in altri termini, esser possibile riconoscere in essi la definizione di una comunità, capace di manifestare la base di quel vivere comune. Risulta evidente come in effetti la questione maggiormente problematica per la rappresentazione del giuridico sia rintracciabile entro la categoria del "soggetto", della quale occorre riappropriarsi davanti al tentativo scotomizzante, sempre più realizzato, messo in atto dai procedimenti tecno-scientifici. Se tale soggettività è concepita come aperta, incerta, informe, allora dovrà essere possibile almeno identificare precipuamente i principi intorno ai quali essa si costituisce. Occorre cioè ridefinire *"quel terreno dei diritti che il Consiglio di Colonia aveva indicato come costitutivo della legittimità democratica dell'Unione"* (Rodotà 2007, 27).

L'insoddisfazione che deriva dalla direzione che sembra aver assunto questo affermarsi di un potere diffuso, di un potere che ha perso il suo centro, secondo la celebre definizione di Foucault (1976), può allora determinare un ripensamento di questo *ethos collettivo* che ri-conferisca un quadro di senso entro il quale poter validamente esercitare le scelte politiche, qualunque sia la forma procedurale che si scelga di assumere (Rodotà 2012). In questo quadro, tecnica e governance costituiscono una sorta di chiasmo, che deve trovare nel concetto di responsabilità la sua chiave (Jonas 1993). La responsabilità cui si fa riferimento è infatti la responsabilità dei soggetti che pretendono di intervenire nell'assunzione delle decisioni, ma soprattutto è la responsabilità di quei soggetti *verso* i principi che si assumono alla base del vivere comune (Doise 2010). Questo è il concetto che deve tornare a essere centrale nella formulazione e nella assunzione delle scelte normative. La direzione che sembra invece esser stata assunta procede nel senso della spersonalizzazione (a questo rinvia l'idea di "potere diffuso"), che non include dunque alcuna forma di responsabilità, se non quella espressa in termini risarcitori, e non appare pertanto incoraggiante (Habermas 2002). Possiamo allora auspicare che in questa fase di ridiscussione degli strumenti regolativi propri dell'ordinamento giuridico si assuma un indirizzo diverso, che implichi il riposizionarsi del giuridico sul piano che gli è più proprio, quello della definizione dei principi rispetto ai quali poter identificare una comunità e affermarne la sua responsabilità (Rodotà 2014, 32).

Maria Borrello
Ricercatrice in Filosofia del Diritto. Dipartimento di Giurisprudenza. Università degli studi di Torino.
Lungo Dora Siena 100 – 10153 Torino.
maria.borrello@unito.it

Riferimenti bibliografici

Bartolomei Sergio, 2002. "Sul principio di precauzione: norma assoluta o regola procedurale?" *Bioetica*, 2.

Baumann Zygmunt, 2005a. *Paura liquida*, Roma-Bari: Laterza.

- 2005b. *Globalizzazione e glocalizzazione*, Roma: Armando Editore.
- 2006. *Modernità liquida.* Roma-Bari: Laterza.

Bilancia Paola, 2007. "Governance", voce in *Dizionario dei diritti umani*, Torino: Utet.

Borrello Maria e Nerhot Patrick, 2013. *Manuale di filosofia del diritto,* Torino: Giappichelli.

Casonato Carlo e Berti Marco, 2006. *Il diritto degli OGM tra possibilità e scelta*, Università degli studi di Trento, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Litotipografia Alcione.

Castel Robert, 2004. *L'insicurezza sociale. Che significa essere protetti?* Torino: Einaudi.

Corey Robin, 2005. *Paura. La politica del dominio,* Milano: Università Bocconi Editore.

Cornelli Roberto, 2008. *Paura e ordine nella modernità*. Milano: Giuffrè.

Delmas Marty Mireille, 2007. *La refondation des pouvoirs,* Paris : Seuil.

Doise Willem, 2010. *Confini e identità. La costruzione sociale dei diritti umani,* Bologna: Il Mulino.

Dupuis- Deri Francis, 2011. "Qui a peur du peuple ? Le débat entre l'agoraphobie politique et l'agoraphilie politique", *Théorie critique, La Haine.*

Ellul Jacques, 1954. *La technique ou l'enjeu du siècle*, Paris: Armand Colin.

Ferrajoli, Luigi, 2001. *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico.* Roma-Bari: Laterza.

Ferrara Rosario e Marino Ignazio Maria (a cura di), 2003. *Gli organismi geneticamente modificati: sicurezza alimentare e tutela dell'ambiente,* Padova: Cedam.

Foucault Michel, 1976. *La volonté de savoir,* Paris: Gallimard.

Galimberti Umberto, 1999. *Psiche e techné. L'uomo nell'età della tecnica,* Milano: Feltrinelli.

Gauchet Marcel, 2007. *L'avènement de la démocratie,* I-II, Paris: Gallimard.

Gény François, 1913. *Science et technique en droit positif: nouvelle contribution à la critique de la méthode juridique,* Paris: Sirey

Graeber David, 2013. *The Democracy Project: A History, a Crisis, a Movement,* New York: Spiegel & Grau.

Habermas Jurgen, 2002. *Il futuro della natura umana: i rischi di una genetica liberale,* Torino: Einaudi.

Jonas Hans, 1993. *Il principio responsabilità: un'etica per la civiltà tecnologica,* Torino: Einaudi.

Montanari Bruno (a cura di), 2009. *Luoghi della filosofia del diritto.* Torino: Giappichelli.

Nerhot Patrick, 2009. *Hernst Junger e Maritn Heidegger. Il senso del limite o la questione della tecnica,* Padova: Cedam.

Palumbo Antonino e Vaccaro Salvo (a cura di), 2007. *Governance. Teorie, principi, modelli, pratiche nell'era globale,* , Milano: Mimesis.

Resta Eligio, 2002. *Il diritto fraterno,* Roma-Bari: Laterza.

Rodotà Stefano, 2014. *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Roma-Bari: Laterza.

- 2012. *Il diritto ad avere diritti,* Roma-Bari: Laterza.
- 2007. "Nel silenzio della politica i giudici fanno l'Europa", in *La carta e le corti,* a cura di G. Bronzini – V. Picone, Taranto: Chimenti Editore.

Rosanvallon Pierre, 2011. *La société des égaux,* Pairs: Seuil.

Sen Amartya, 2005. *Identità e violenza,* Roma-Bari: Laterza.

Severino Emanuele, 1998. *La tendenza fondamentale del nostro tempo,* Milano: Adelphi.

Vedaschi Arianna, 2004. "Organismi geneticamente modificati: una pericolosità "non scientificamente" provata", *Diritto Pubblico Comparato Europeo*.

Videtta Cristina (a cura di), 2015. *Tutela della salute e semplificazione. Una riflessione a più voci*, Napoli: Esi.